



## Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2013 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99

numero 15 del 15.9.2013

Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

### NOVITÀ

<b>Tutti i soggetti - Novità contenute nel c.d. "decreto IMU"</b> .....	1
<b>Tutti i soggetti - Novità introdotte in sede di conversione del DL 76/2013 su agevolazioni fiscali e srl</b> .....	2
<b>Soggetti IVA - Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate</b> .....	3
<b>Tutti i soggetti - Novità sulle agevolazioni per i recuperi edilizi e la riqualificazione energetica</b> .....	4
<b>Tutti i soggetti - Novità sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale</b> .....	6
<b>Soggetti IRPEF - Compilazione del mod. UNICO 2013 PF in caso di ritenute d'acconto erroneamente subite dai "nuovi minimi"</b> .....	6
<b>Tutti i soggetti - Versamento della maggiorazione TARES per l'anno 2013</b> .....	6
<b>Soggetti IRPEF - Termini e modalità di presentazione del modello 730 in assenza di un sostituto d'imposta</b> .....	7
<b>Tutti i soggetti - Errori nel calcolo di interessi e sanzioni in caso di ravvedimento operoso</b> .....	8
<b>Soggetti IRES - Chiarimenti sulla disciplina delle perdite su crediti</b> .....	8
<b>Tutti i soggetti - Modalità e termini di fruizione dei benefici per le micro e piccole imprese della Provincia dell'Aquila</b> .....	8

### IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

<b>Revisori - Comunicazione delle informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze</b> .....	9
---	---

### PROCEDURE PRATICHE

<b>Modulo RW della dichiarazione dei redditi - UNICO 2013 e novità normative</b> .....	10
--	----

## NOVITÀ

<b>Fiscale</b>	<b>NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO IMU" (DL 102/2013)</b>
<b>DL 102/2013</b>	È stato pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> 31.8.2013 n. 204 il DL 31.8.2013 n. 102, contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra <u>fiscalità immobiliare</u> e di sostegno alle politiche abitative.
<b>Tutti i soggetti</b>	<b>Decorrenza</b> Il DL 102/2013 è <u>entrato in vigore il 31.8.2013</u> e dovrà essere convertito in legge entro il 30.10.2013.
<b>Novità contenute nel c.d. "decreto IMU"</b>	<b>Novità in materia di IMU</b> L'art. 1 del DL 102/2013 abolisce la prima rata dell'IMU per l'anno 2013 per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</li> <li>• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;</li> <li>• i terreni agricoli;</li> <li>• i fabbricati rurali di cui all'art. 13 co. 4, 5 e 8 del DL 201/2011.</li> </ul> <p>Si ricorda che per gli immobili sopraelencati, l'art. 1 co. 1 DL 21.5.2013 n. 54, conv L. 18.7.2013 n. 85, aveva sospeso il pagamento della suddetta prima rata.</p> <p>Con l'art. 2 del DL 31.8.2013 n. 102, inoltre, è stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è dovuta la seconda rata dell'anno 2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce" invenduti) (co. 1). Per tali fabbricati, inoltre, l'IMU non è più dovuta a partire dal 2014 (co. 2 lett. a);</li> </ul>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dall'1.1.2014, sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica (co. 3);</li> <li>vengono assimilati alle abitazioni principali gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (co. 4);</li> <li>dall'1.1.2014 saranno assimilati all'abitazione principale i fabbricati abitativi destinati agli alloggi sociali (co. 4);</li> <li>ai fini di usufruire del trattamento previsto per le abitazioni principali, i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti per l'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (co. 5).</li> </ul> <p>Si segnala che il DL 102/2013 in commento <u>non prevede</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il ripristino parziale dell'imponibilità ai fini IRPEF dei <u>redditi derivanti da unità immobiliari non locate</u> diverse dall'abitazione principale;</li> <li>la <u>deducibilità parziale dell'IMU</u> ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.</li> </ul> <p><b>Agevolazioni per i piani urbanistici particolareggiati</b></p> <p>L'art. 6 co. 6 del DL 102/2013 porta ad <u>11 anni</u> il termine entro il quale gli acquirenti di immobili (terreni o fabbricati) siti in zone soggette a <u>piani urbanistici particolareggiati</u> (PUP) debbono ultimare l'intervento cui è finalizzato il trasferimento, al fine di poter conservare l'<u>agevolazione</u> prevista per l'<u>imposta di registro</u> (aliquota 1%).</p> <p><b>Riduzione dell'aliquota della cedolare secca</b></p> <p>Viene disposta, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, la <u>riduzione dell'aliquota</u> della cedolare secca per i contratti a <u>canone concordato</u>, che passa dal 19% al <u>15%</u>. La novità ha effetto sulla determinazione degli acconti della cedolare secca per il 2013, in caso di adozione del metodo previsionale.</p> <p><b>Riduzione della detrazione IRPEF per premi assicurativi</b></p> <p>Tra le norme di copertura dei nuovi interventi, viene prevista una <u>sensibile riduzione</u> dell'importo dei <u>premi assicurativi</u> che beneficiano della <u>detrazione IRPEF</u> del <u>19%</u> ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR, in relazione ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000, aventi per oggetto assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;</li> <li>contratti <u>stipulati o rinnovati</u> a partire <u>dall'1.1.2001</u>, aventi per oggetto il rischio di <u>morte</u>, <u>invalidità permanente</u> non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante) o <u>non autosufficienza</u> nel compimento degli atti della vita quotidiana.</li> </ul> <p>L'importo detraibile di <u>1.291,14 euro</u> viene infatti <u>ridotto</u> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>630,00 euro</u>, per il periodo d'imposta <u>2013</u> (in deroga all'art. 3 co. 1 della L. 27.7.2000 n. 212, Statuto del contribuente);</li> <li><u>230,00 euro</u>, a decorrere dal periodo d'imposta <u>2014</u>.</li> </ul>
--------------	--

<b>Fiscale</b>	<p><b>NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO LAVORO" (DL 76/2013 CONVERTITO)</b></p> <p>Il DL 76/2013, conv. L. 99/2013 (c.d. DL "Lavoro"), contiene, tra le altre, novità sia in relazione alle agevolazioni fiscali per gli investimenti in <i>start up</i> innovative, sia in merito alla disciplina delle srl.</p>
<b>DL 76/2013, conv. L. 99/2013</b>	
<b>Tutti i soggetti</b>	<p><b>Agevolazioni agli Investimenti</b></p> <p>L'art. 9 co. 16-<i>ter</i> del DL 76/2013, introdotto in sede di conversione in legge del DL "Lavoro", ha <u>esteso al 2016</u> le <u>agevolazioni fiscali</u> previste dall'art. 29 del DL 179/2012 per gli investimenti in <u>start up innovative</u>.</p> <p>La normativa di favore, prevista per gli anni <u>2013</u>, <u>2014</u> e <u>2015</u> (e ora anche per il <u>2016</u>), consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le <u>somme investite</u> nelle <u>start up innovative</u>.</p> <p>In particolare, l'art. 29 del DL 179/2012 ha introdotto:</p>
<b>Novità introdotte in sede di conversione del DL 76/2013 su agevolazioni fiscali e srl</b>	

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• una <u>detrazione IRPEF</u> del <u>19%</u> (25% per le <i>start up</i> operanti in ambito sociale o energetico) delle somme investite da soggetti IRPEF nelle <i>start up</i> innovative;</li> <li>• una <u>deduzione IRES</u> del <u>20%</u> (27% per le <i>start up</i> operanti in ambito sociale o energetico) delle somme investite da soggetti IRES nelle <i>start up</i> innovative.</li> </ul> <p>L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di <u>500.000,00 euro</u> e deve essere mantenuto per almeno <u>2 anni</u>; l'investimento massimo deducibile non può invece eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di <u>1.800.000,00 euro</u> e anch'esso deve essere mantenuto per almeno <u>2 anni</u>.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b>          Occorre, tuttavia, sottolineare che l'art. 29 co. 9 del DL 179/2012 ha <u>subordinato</u> l'efficacia delle suddette agevolazioni fiscali all'autorizzazione della <u>Commissione europea</u>.          Inoltre, era prevista l'emanazione di un apposito <u>decreto</u> contenente le modalità attuative delle agevolazioni; tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto DL, ma ad oggi <u>non risulta ancora pubblicato</u>.</p> <p><b>Novità per le srl</b>          Il <u>DL 28.6.2013 n. 76</u> (c.d. DL "lavoro") è intervenuto anche in materia di <u>diritto societario</u>, con specifico riguardo alla disciplina delle srl.</p> <p><b>Srl semplificate e srl a capitale ridotto</b>          In particolare, l'<u>art. 9 co. 13 - 15</u> del DL 76/2013 ha previsto importanti modifiche alla disciplina delle nuove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• srl semplificate, con la <u>soppressione del limite di età di 35 anni</u> per la costituzione delle stesse;</li> <li>• srl a capitale ridotto, con la <u>soppressione di tale tipologia societaria</u>.</li> </ul> <p><b>Srl ordinarie</b>          Il provvedimento è intervenuto, poi, in sede di conversione nella L. 9.8.2013 n. 99 (<u>art. 9 co. 15-bis e 15-ter</u> del DL 76/2013), nell'ambito della disciplina codicistica generale delle srl ordinarie mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'introduzione della possibilità di costituire srl con <u>capitale anche inferiore a 10.000,00 euro</u> ma almeno pari a 1,00 euro (con una disciplina <i>ad hoc</i> nell'ambito dei conferimenti e di riserva legale);</li> <li>• la prescrizione dell'obbligo di <u>versamento iniziale dei conferimenti in denaro</u>, in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo, all'<u>organo amministrativo</u> (e non più presso una banca).</li> </ul> <p>Si segnala che, in caso di capitale sociale inferiore a 10.000,00 euro, i conferimenti devono farsi <u>in denaro</u> e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale (art. 2430 c.c.) deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, insieme al capitale, l'ammontare di 10.000,00 euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. La riserva deve essere <u>reintegrata</u> se viene diminuita per qualsiasi ragione.</p>
--------------	---

<b>Fiscale</b>	<p><b>NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO FARE" IN RELAZIONE ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA</b></p> <p>In sede di conversione del DL 69/2013 nella L. 98/2013, è stato previsto che, <u>a decorrere dal 1.1.2015</u>, i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare <u>quotidianamente</u> all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati analitici delle <u>fatture di acquisto e cessione</u> di beni e servizi, incluse le relative <u>rettifiche</u> in aumento e in diminuzione;</li> <li>• l'ammontare dei <u>corrispettivi</u> delle operazioni <u>non soggette a fatturazione</u>.</li> </ul> <p><b>Operazioni non soggette a fatturazione escluse dalla segnalazione</b>          La trasmissione delle suddette informazioni è esclusa per i corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri organismi di diritto pubblico;</li> <li>• dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72.</li> </ul>
<b>DL 69/2013, conv. L. 98/2013</b>	
<b>Soggetti IVA</b>	
<b>Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate</b>	

<i>segue</i>	<p><b>Obblighi comunicativi soppressi</b></p> <p>I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame sono esonerati dall'obbligo di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle <u>operazioni rilevanti ai fini IVA</u>, di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010);</li> <li>• delle operazioni poste in essere con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi "<u>black list</u>", di cui all'art. 1 co. 1 - 3 del DL 40/2010 (conv. L. 73/2010);</li> <li>• dei dati delle <u>dichiarazioni d'intento ricevute</u> dagli esportatori abituali, di cui dall'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83 (conv. L. 17/84);</li> <li>• degli estremi dei <u>contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto</u> stipulati, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti pubblici, mediante scrittura privata e non registrati, di cui all'art. 20 co. 1 del DPR 605/73.</li> </ul> <p><b>Vincoli di responsabilità solidale soppressi</b></p> <p>Oltre all'esonero dai suddetti obblighi comunicativi, la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi comporta anche l'esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della <u>responsabilità solidale del cessionario</u> per il pagamento dell'<u>IVA non versata</u> dal cedente, nel caso di cessione, ad un prezzo inferiore al "valore normale", dei beni previsti dall'art. 60-<i>bis</i> del DPR 633/72;</li> <li>• della <u>responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore</u> per le <u>ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente</u>, di cui all'art. 35 co. 28 ss. del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), come da ultimo modificato dall'art. 50 co. 1 del DL 69/2013.</li> </ul> <p><b>Abrogazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi "generiche" ricevute</b></p> <p>Indipendentemente dall'opzione per la comunicazione quotidiana dei dati delle fatture e dei corrispettivi, sono abrogati i <u>modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies</u>, riguardanti gli elenchi riepilogativi dei servizi "<u>generic</u>" che i committenti italiani ricevono da prestatori stabiliti in altri Paesi UE.</p> <p><b>Informazioni da riportare nei registri IVA</b></p> <p>Con un DPR, saranno <u>ridefinite</u> le informazioni da riportare nei registri IVA al fine di allinearle con i dati delle fatture e dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Decorrenze</b></p> <p>Le semplificazioni collegate all'invio telematico dei dati delle fatture e dei corrispettivi decorreranno, al pari della soppressione degli elenchi riepilogativi, dalla <u>data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione</u> del citato art. 50-<i>bis</i> del DL 69/2013, che – a loro volta – saranno emanate <u>entro 90 giorni</u> dalla data di entrata in vigore del citato DPR.</p>
--------------	--

<i>Fiscale</i>	<p><b>NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RECUPERO EDILIZIO E DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</b></p> <p>Con gli artt. 14 e 16 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 90/2013) sono state introdotte alcune novità in relazione alle agevolazioni concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.</p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>Il DL 63/2013 è entrato in vigore il <u>6.6.2013</u> (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla <i>G.U.</i> 5.6.2013 n. 130).</p> <p><b>Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio</b></p> <p>Per effetto dell'art. 16 co. 1 del DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, la detrazione "potenziata" al <u>50%</u> (in luogo di quella al 36%) è prorogata alle spese documentate sostenute <u>fino al 31.12.2013</u>, relative a determinati interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR.</p> <p>Il limite massimo di spesa detraibile, inoltre, ammonta a <u>96.000,00 euro</u> invece di 48.000,00 euro. La detrazione IRPEF del 50% compete quindi relativamente alle spese <u>pagate</u> dal 26.6.2012 al 31.12.2013, di regola mediante <u>bonifico</u> bancario o postale (contenente le previste informazioni).</p> <p><b>Aumento della detrazione al 65% in relazione alle spese sostenute per determinati interventi antisismici</b></p> <p>In sede di conversione del DL 63/2013 è stato previsto l'<u>aumento</u> della <u>detrazione IRPEF al 65%</u> in relazione alle spese sostenute per interventi relativi all'adozione di <u>misure antisismiche</u>:</p>
<p><b>DL 63/2013, conv. L. 90/2013</b></p> <p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Novità sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica</b></p>	

*segue*

- le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4.8.2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione 90/2013);
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), di cui all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274 (pubblicata nel S.O. n. 72 alla G.U. 8.5.2003 n. 105);
- riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

In relazione alle zone a minor rischio sismico (zone 3 e 4) e agli immobili non adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione IRPEF per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, in relazione alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013, rimane applicabile nella misura del 50%.

**Durata**

L'aumento della detrazione IRPEF al 65%, in relazione agli interventi antisismici in esame, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2013.

Per le spese sostenute dall'1.1.2014, quindi, fatte salve eventuali proroghe o modifiche, anche per gli interventi antisismici in esame ritornerà applicabile l'aliquota ordinaria del 36%.

**Ammontare massimo delle spese rilevanti**

L'aumento della detrazione IRPEF al 65%, in relazione agli interventi antisismici in esame, si applica ad un ammontare complessivo delle spese fino a 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Per le spese sostenute dall'1.1.2014, quindi, fatte salve eventuali proroghe o modifiche, anche per gli interventi antisismici in esame ritornerà applicabile l'ordinario limite massimo di spesa di 48.000,00 euro per unità immobiliare.

**Nuova detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**

L'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 ha introdotto una nuova detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" (c.d. "bonus arredamento").

In sede di conversione nella L. 3.8.2013 n. 90, l'agevolazione in esame è stata estesa anche all'acquisto di determinati elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

**Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici**

L'art. 14 del DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, prevede invece alcune novità in materia di detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

In particolare, alle spese sostenute dal 6.6.2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) e fino al 31.12.2013 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi da 344 a 347 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296, si applica una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% (in luogo del precedente 55%).

La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applica quindi nella misura del:

- 55%, alle spese sostenute fino al 5.6.2013;
- 65%, alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013, anche se si tratta di interventi iniziati prima del 6.6.2013.

**Interventi su parti comuni condominiali o su interi condomini**

La detrazione IRPEF/IRES del 65% è applicabile, inoltre, alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2014 per:

- gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;
- oppure gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Per ulteriori approfondimenti, si veda l'Informativa per la clientela 6.9.2013 n. 29.

<b>Fiscale</b>	<b>NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO ISTRUZIONE” IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE</b>
<b>DL 104/2013</b>	Il DL 12.9.2013 n. 104 contiene, oltre alle norme in materia di “istruzione, università e ricerca”, anche una norma concernente l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale (art. 26).
<b>Tutti i soggetti</b>  <b>Novità sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale</b>	<p><b>Aumento degli importi fissi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale</b></p> <p>Per garantire la copertura finanziaria alle maggiori spese disposte dal provvedimento, l'art. 26 del DL in questione prevede l'<u>aumento a 200,00 euro, dall'1.1.2014</u>, dell'importo fisso dell'imposta di <u>registro</u>, dell'imposta <u>ipotecaria</u> e dell'imposta <u>catastale</u>, ove finora dovute nella misura di 168,00 euro.</p>
	<p><b>Modifiche alla riforma della tassazione Immobiliare</b></p> <p>Inoltre, il DL 104/2013 ha modificato l'art. 10 del DLgs. 23/2011, che aveva a suo tempo disposto la riforma della tassazione degli atti di trasferimento immobiliare, che si applicherà dall'1.1.2014. Si ricorda che, in applicazione dell'art. 10 del DLgs. 23/2011, <u>dall'1.1.2014</u>, agli atti di trasferimento immobiliare non si applicheranno più le <u>molteplici aliquote dell'imposta di registro</u> di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, bensì solo due aliquote:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il <u>2%</u>, in presenza delle condizioni per l'agevolazione <u>prima casa</u>;</li> <li>• il <u>9%</u>, in tutti gli altri casi.</li> </ul> <p>Saranno da considerarsi <u>abrogate</u>, invece, tutte le <u>aliquote agevolate</u> o le <u>esenzioni</u> previste finora per l'imposta di registro, anche da <u>leggi speciali</u>.</p>
	<p><b>Imposte ipotecaria e catastale fisse di 50,00 euro</b></p> <p>Secondo la disciplina originaria del DL 23/2011, tali atti, però, non avrebbero dovuto scontare alcuna altra imposta (né le ipotecarie-catastali, <u>né il bollo</u>, né i tributi catastali o la tassa ipotecaria). Ora, l'art. 26 del DL 104/2013 modifica la disciplina sopra descritta disponendo che (sempre dall'1.1.2014) gli atti di trasferimento che applicheranno le aliquote del 2% e del 9% sconteranno anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di <u>50,00 euro</u> ciascuna.</p>
<b>Fiscale</b>	<b>SCOMPUTO NEL MOD. UNICO 2013 PF DELLE RITENUTE D'ACCONTO ERRONEAMENTE SUBITE NEL 2012 DAI “NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI”</b>
<b>ris. Agenzia Entrate 5.8.2013 n. 55</b>	I soggetti che hanno fruito, nel periodo d'imposta 2012, del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi contribuenti minimi”) possono scomputare in <u>UNICO 2013 PF</u> tutte le <u>ritenute d'acconto erroneamente subite</u> .
<b>Soggetti IRPEF</b>  <b>Compilazione del mod. UNICO 2013 PF in caso di ritenute d'acconto erroneamente subite dai “nuovi minimi”</b>	<p>Con questa precisazione, la ris. Agenzia delle Entrate 5.8.2013 n. 55 generalizza la possibilità di recupero degli importi trattenuti, con le stesse modalità operative già indicate nella precedente ris. 47/2013 (relativa solo alle ritenute sui bonifici relativi a spese per recupero edilizio o risparmio energetico).</p> <p>In conclusione, in alternativa alla presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del DPR 602/73, tali contribuenti possono scomputare le ritenute in argomento in UNICO 2013 PF, a condizione che le stesse siano state regolarmente <u>certificate dal sostituto d'imposta</u> ed esposte nel modello 770.</p> <p><b>Modalità di compilazione di UNICO 2013 PF</b></p> <p>Dal punto di vista operativo, in sede di compilazione di UNICO 2013 PF, deve essere valorizzato con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”, e occorre riportare le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi soggetti al regime agevolato, ivi incluse quelle eventualmente subite sui bonifici per il pagamento dei compensi per lavori relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, al rigo RS33, colonna 2, utilizzando esclusivamente il primo modulo del quadro RS, senza compilazione della colonna 1.</p>
<b>Fiscale</b>	<b>VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE TARES ENTRO L'ANNO 2013</b>
<b>ris. Min. Economia e Finanze 9.9.2013 n. 9/DF</b>	Con la ris. 9.9.2013 n. 9/DF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle <u>modalità di riscossione della TARES</u> con particolare riferimento alla <u>“maggiorazione standard”</u> prevista dall'art. 14 co. 13 del DL 201/2011.

<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Versamento della maggiorazione TARES per l'anno 2013</b></p>	<p>Al fine di coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, infatti, il citato art. 14 prevede che alla tariffa si applichi una maggiorazione pari a <u>0,30 euro per metro quadrato</u> (maggiorazione che potrà essere ulteriormente aumentata dai Comuni fino a 0,40 euro, anche in relazione alla tipologia dell'immobile e della zona di ubicazione).</p> <p><b>Disciplina della TARES per l'anno 2013</b></p> <p>Per il solo <u>anno 2013</u>, tuttavia, l'art. 10 co. 2 - 3 del DL 8.4.2013 n. 35 (conv. L. 64/2013) ha disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i Comuni possono stabilire, in deroga all'art. 14 co. 35 del DL 201/2011, le scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARES;</li> <li>• per il versamento delle prime due rate, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi;</li> <li>• la maggiorazione standard pari a <u>0,30 euro al metro quadrato</u> è interamente riservata allo Stato ed i Comuni non possono aumentarla;</li> <li>• la maggiorazione standard è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale appositamente approvato con il DM 14.5.2013;</li> <li>• per la riscossione del tributo i Comuni possono continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</li> </ul> <p><b>Versamento della maggiorazione per l'anno 2013</b></p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione in oggetto, ha precisato che, affinché possa essere contabilizzato nel bilancio dello Stato nell'esercizio 2013, il <u>gettito della maggiorazione TARES deve essere assicurato all'Erario entro l'anno 2013</u>.</p> <p>Pertanto, stante la nuova disposizione contenuta nell'art. 5 co. 4 del DL 102/2013 (secondo cui <i>"Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti"</i>), per l'<u>ultima rata dell'anno 2013</u> i Comuni dovranno inviare ai contribuenti i modelli di pagamento F24 e i bollettini di conto corrente postale evidenziando separatamente le somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.</p> <p>Di conseguenza, nel caso in cui l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere eseguito entro il <u>16.12.2013</u>.</p> <p><b>Rate della TARES per l'anno 2013 scadenti nel 2014</b></p> <p>Una fattispecie particolare, affrontata dal Dipartimento delle Finanze nella ris. 9/DF/2013, riguarda il caso in cui i Comuni fissino nel corso dell'<u>anno 2014</u> la <u>scadenza</u> per il pagamento di una o più <u>rate della TARES relative all'anno 2013</u> (si ricorda, infatti, che il termine entro cui gli enti locali devono deliberare il proprio bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato da ultimo prorogato al 30.11.2013 dall'art. 8 co. 1 del DL 102/2013).</p> <p>Anche in questi casi, precisa il Ministero, permane l'obbligo di <u>versare la maggiorazione nell'anno 2013</u>.</p>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730 IN ASSENZA DI UN SOSTITUTO D'IMPOSTA TENUTO AD EFFETTUARE IL CONGUAGLIO</b></p>
<p><b>clrc. Agenzia Entrate 22.8.2013 n. 28</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, in data 22.8.2013, ha emanato il provv. 100191/2013 e la circ. 28/2013, recanti i <u>termini</u> e le <u>modalità</u> applicative attraverso i quali i contribuenti che <u>non</u> hanno più un <u>datore di lavoro</u>, e che vantano un <u>credito</u>, possono presentare il <u>modello 730</u>, invece che il modello UNICO, ottenendo in tempi più rapidi il <u>rimborso delle imposte versate</u>.</p>
<p><b>Soggetti IRPEF</b></p> <p><b>Termini e modalità di presentazione del modello 730 in assenza di un sostituto d'imposta</b></p>	<p><b>Ambito applicativo</b></p> <p>La possibilità, prevista dall'art. 51-<i>bis</i> del DL 69/2013 convertito (c.d. DL "Fare"), riguarda coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati nel 2012 ma, nel 2013, sono privi di un posto di lavoro.</p> <p><b>Termini di presentazione del modello 730/2013</b></p> <p>Per detti soggetti, <u>dal 2.9.2013 al 30.9.2013</u> è possibile presentare il <u>modello 730/2013</u> e ottenere il <u>rimborso delle imposte a credito</u>, restituito direttamente dall'Agenzia delle Entrate, anche comunicando il proprio IBAN di conto corrente secondo le istruzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia.</p>

<i>segue</i>	<p><b>Modalità di compilazione del modello 730/2013</b></p> <p>Al fine di individuare le dichiarazioni 730 in questione, nella casella "Situazioni particolari" posta nel frontespizio del 730/2013 deve essere indicato il codice "1". Inoltre, nella sezione dedicata ordinariamente ai dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio va indicata, in luogo del codice fiscale, la sequenza numerica "20137302013".</p>
<p><b>Fiscale</b></p> <p><b>circ. Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 27</b></p> <p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Errori nel calcolo di interessi e sanzioni in caso di ravvedimento operoso</b></p>	<p><b>LIEVI ERRORI COMMESSI IN OCCASIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p> <p>In base alla circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 27, gli <u>errori</u> nel computo delle imposte, degli <u>interessi legali</u> e delle <u>sanzioni non</u> comportano il <u>disconoscimento</u> del <u>ravvedimento operoso</u>.</p> <p>Viene, a tal fine, esteso al caso degli errori nel ravvedimento quanto era stato affermato nella ris. 67/2011, relativa alla possibilità di un ravvedimento solo parziale.</p> <p>Quindi, se il contribuente sbaglia il computo della sanzione e nel modello F24 ha indicato i corretti codici tributo dell'imposta e della sanzione, il ravvedimento si intende perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al <i>quantum</i> complessivamente versato.</p> <p><b>Omissione del versamento della sanzioni dello 0,40%</b></p> <p>In merito ai tardivi versamenti dell'IRES/IRPEF e dell'IRAP a saldo della dichiarazione o concernenti il primo acconto, si evidenzia che se il contribuente omette in tutto o in parte il pagamento della maggiorazione dello 0,40%, la sanzione da omesso versamento del 30% non verrà calcolata sulle intere imposte da versare, ma solo sulla quota non versata.</p> <p>Analoghi principi sono stati enunciati con riferimento all'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) e alla definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97), a integrazione di quanto sostenuto con la circ. 65/2001.</p>
<p><b>Fiscale</b></p> <p><b>circ. Agenzia Entrate 1.8.2013 n. 26</b></p> <p><b>Soggetti IRES</b></p> <p><b>Chiarimenti sulla disciplina delle perdite su crediti</b></p>	<p><b>PROFILI GENERALI DELLA DISCIPLINA DELLE PERDITE SU CREDITI AI FINI IRES IN SEGUITO ALLE NOVITÀ DEL DL 83/2012</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 1.8.2013 n. 26, ha fornito chiarimenti in merito alla <u>disciplina delle perdite su crediti ai fini IRES</u>, in seguito alle modifiche introdotte all'art. 101 co. 5 del TUIR dal DL 83/2012 (conv. L. 134/2012), per effetto delle quali sono mutate, in senso favorevole al contribuente, le relative <u>condizioni di deducibilità</u>.</p> <p><b>Verifica dei limiti quantitativi</b></p> <p>Con riferimento ai crediti di modesto importo, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la verifica del <u>limite quantitativo</u> (2.500,00 euro o 5.000,00 euro, se l'impresa è di più rilevanti dimensioni) va effettuata in relazione al <u>singolo credito</u> corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie;</li> <li>per accertare la <u>modesta entità</u>, occorre riferirsi al <u>valore nominale del credito</u>, laddove il rapporto negoziale si sia originato presso l'impresa che vanta il credito, oppure al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito (anche se inferiore al valore nominale), laddove l'impresa sia subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi.</li> </ul> <p><b>Ulteriori precisazioni</b></p> <p>Sono stati oggetto di precisazione anche gli aspetti "generali" della disciplina, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la definizione degli <u>elementi certi e precisi</u> che legittimano la deducibilità delle perdite, distinguendo tra le perdite determinate tramite un processo valutativo interno e le perdite originatesi a seguito di un atto realizzativo;</li> <li>l'individuazione dell'<u>esercizio</u> in cui operare la <u>deduzione</u>, nell'ipotesi di <u>procedure concorsuali</u>.</li> </ul>
<p><b>Fiscale</b></p> <p><b>ris. Agenzia Entrate 14.8.2013 n. 56</b></p>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA ZONA FRANCA URBANA DELL'AQUILA</b></p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 14.8.2013 n. 98764 e la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2013 n. 56 hanno individuato le modalità e i termini per la fruizione delle agevolazioni per le <u>micro e piccole imprese della Zona Franca Urbana dell'Aquila</u>.</p>



<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Modalità e termini di fruizione dei benefici per le micro e piccole imprese della Provincia dell'Aquila</b></p>	<p>Si ricorda che l'art. 10 co. 1-<i>bis</i> del DL 39/2009 ha previsto l'applicazione delle agevolazioni di cui ai co. 341 - 341-<i>ter</i> dell'art. 1 della L. 296/2006 ai territori comunali della Provincia dell'Aquila individuati e perimetrati dal CIPE quali zona franca urbana.</p> <p>Le agevolazioni consistono in esenzioni dalle imposte ed esoneri dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.</p> <p><b>Modalità di fruizione</b></p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 14.8.2013 n. 98764 prevede che il modello F24 debba essere presentato esclusivamente <u>tramite Entratel o Fisconline</u>.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.</p> <p><b>Istituzione del codice tributo</b></p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2013 n. 56 è stato istituito il codice tributo "<u>6845</u>", da utilizzare nel modello F24 per fruire dell'agevolazione.</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati";</li> <li>• il campo anno di riferimento è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce l'agevolazione (nel formato "AAAA").</li> </ul>
--	--

## IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

<p><b>Fiscale</b></p> <p><b>23.9.2013</b></p> <p><b>Revisori</b></p> <p><b>Comunicazione delle informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze</b></p>	<p><b>TERMINE ENTRO CUI EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AL MEF PER L'ACCESSO AL NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI (23.9.2013)</b></p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato sul <u>portale della revisione</u> legale alcune risposte attinenti, specificatamente, gli adempimenti da porre in essere nella fase di prima formazione del Registro.</p> <p>Di seguito si riepilogano i chiarimenti di maggiore rilievo.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b></p> <p>Viene precisato che sono tenuti ad effettuare la comunicazione "<u>tutti i revisori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nel Registro dei revisori legali</u>".</p> <p>Tra questi rientrano, evidentemente, sia i soggetti già iscritti, al 13.9.2012, nei "vecchi" registri (Registro dei revisori contabili e Albo speciale delle società di revisione), sia i soggetti che si sono iscritti al "nuovo" Registro successivamente al 13.9.2012.</p> <p><b>Termine di comunicazione delle informazioni</b></p> <p>Il Ministero conferma che il termine per procedere agli adempimenti connessi alla prima formazione è il <u>23.9.2013</u>. Peraltro, a fronte delle istanze presentate dalle categorie professionali interessate, non è escluso che tale scadenza possa essere differita.</p> <p>L'accreditamento e l'accesso all'area riservata saranno, comunque, possibili anche oltre il 23 settembre, sia per i nuovi che per i vecchi iscritti, così da consentire il costante aggiornamento dei dati comunicati al Registro. Infatti, ai sensi dell'art. 16 co. 2 del DM 145/2012, gli iscritti devono comunicare al MEF ogni variazione dei dati anagrafici o dei dati relativi agli incarichi di revisione assunti, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.</p> <p>Tali comunicazioni saranno rese con le stesse modalità utilizzate nella fase di prima formazione, ovvero unicamente con modalità telematiche attraverso l'Area riservata del portale, al <u>link "Login area riservata"</u>.</p> <p><b>Scelta della sezione del Registro</b></p> <p>Viene chiarito che il periodo di 3 anni consecutivi rilevanti per il passaggio dall'elenco dei revisori attivi alla sezione dei revisori inattivi (mediante la rilevazione degli incarichi assunti) <u>decorre dal termine della prima formazione del Registro e, quindi, dal 23.9.2013</u>.</p>
--	--

<i>segue</i>	<p><b>Corrispettivi relativi agli incarichi</b></p> <p>Si chiarisce che, nello specifico caso del Collegio sindacale incaricato della revisione legale, qualora il compenso indicato nella delibera di nomina sia omnicomprendente e non distingue tra l'attività da sindaco e quella da revisore, si deve comunicare il <u>solo compenso relativo all'incarico di revisione legale</u>, scorporandolo dal compenso complessivo.</p> <p><b>Regime sanzionatorio</b></p> <p>In caso di mancata trasmissione delle informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 24 del DLgs. 39/2010 (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 150.000,00 euro);</li> <li>• i revisori sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi.</li> </ul>
--------------	---

## PROCEDURE PRATICHE

### MODULO RW DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - UNICO 2013 E NOVITÀ NORMATIVE

Il modulo RW dei modelli UNICO 2013 si compone di tre sezioni nelle quali sono indicati i seguenti dati:

- sezione I → i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli superiori a 10.000,00 euro attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari residenti;
- sezione II → gli investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria di importo complessivo superiore a 10.000,00 euro attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- sezione III → i trasferimenti da, verso e sull'estero superiori a 10.000,00 euro che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria.

Il modulo RW costituisce parte integrante del modello UNICO. Di conseguenza, tale modulo dovrà essere presentato secondo le modalità ed i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

Il modulo RW deve essere presentato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (ossia, ordinariamente, entro il 30.9.2013) e con le stesse modalità, unitamente al frontespizio del modello UNICO 2013 PF, debitamente compilato, qualora una persona fisica non sia obbligata alla presentazione del modello UNICO 2013 PF, in quanto:

- esonerata dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure
- utilizzi per la dichiarazione dei propri redditi il modello 730/2013.

#### **Novità della legge europea 2013**

L'art. 9 della L. 6.8.2013 n. 97 ha riformato la disciplina riguardante la compilazione del modulo RW prevista dal DL 167/90. In sintesi, il nuovo impianto normativo prevede:

- l'eliminazione della sezione I (trasferimenti attuati attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e della sezione III (trasferimenti da, verso e sull'estero relativi agli investimenti detenuti all'estero);
- la soppressione del limite di 10.000,00 euro in relazione agli investimenti esteri che dovranno essere indicati nella sezione II "superstite";
- la riduzione delle sanzioni per omessa compilazione del modulo RW.

Inoltre, si osserva che:

- non è più prevista la sanzione accessoria della confisca;
- qualora il modulo RW venga presentato entro 90 giorni dal termine, sarà possibile sanare la propria posizione attraverso il versamento di una sanzione di 258,00 euro.

Ad oggi, l'orientamento prevalente degli operatori è quello per cui le nuove disposizioni si applicheranno a partire da UNICO 2014, salvo le nuove sanzioni che dovrebbero essere immediatamente efficaci in applicazione del principio del *favor rei*.

#### **Ampliamento dei soggetti tenuti alla compilazione del modulo RW**

La legge europea 2013 ha modificato anche l'ambito soggettivo di applicazione dell'adempimento. Resta fermo che sono tenuti alla compilazione del modulo RW le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti nel territorio dello Stato; tuttavia, si afferma che i medesimi soggetti sono tenuti agli obblighi di dichiarazione anche se non possiedono direttamente gli investimenti esteri e le attività finanziarie, ma ne risultano i titolari effettivi secondo la normativa antiriciclaggio (art. 1 co. 2 lett. u) dell'allegato al DLgs. 231/2007).

Saranno quindi tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all'estero non solo i possessori "formali" delle stesse, ma anche i soggetti che possono essere considerati i loro "titolari effettivi".

Pertanto, la dichiarazione sarà dovuta anche nei casi in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a entità giuridiche (ad esempio, società o fondazioni, o *trust*) siano riconducibili a persone fisiche o altri soggetti residenti tenuti agli obblighi previsti dall'art. 4 del DL 167/90.

#### Applicazione delle nuove sanzioni

L'art. 9 della L. 6.8.2013 n. 97 ha modificato l'art. 5 del DL 167/90 in materia di sanzioni relative a violazioni riguardanti la compilazione del modulo RW.

Con l'introduzione delle nuove norme, la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute all'estero è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati (mentre il precedente regime prevedeva una sanzione dal 10% al 50% per le violazioni relative alle sezioni II e III e una sanzione dal 5% al 25% per le violazioni relative alla sezione I).

Laddove tali attività siano detenute in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, la violazione viene punita con una sanzione che va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

Inoltre, viene eliminata la norma sulla confisca.

Ai sensi del disposto dell'art. 3 del DLgs. 472/97 (c.d. "principio del *favor rei*"):

- un contribuente non può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile;
- si applica la penalità più favorevole quando nel tempo la sanzione viene diversamente disciplinata.

Pertanto, secondo le disposizioni sopracitate, non dovrebbe essere assoggettato a sanzione chi in passato non ha compilato le sezioni I e III del modulo RW, mentre per le infrazioni relative alla sezione II (relativa alle consistenze estere) il nuovo (e più leggero) regime sanzionatorio dovrebbe essere applicabile anche per le violazioni pregresse (salvo che siano state accertate in via definitiva).

#### Immobili esteri che vengono acquistati tramite mutuo

In relazione al modulo RW da inserire in UNICO 2013, si analizza la compilazione delle sezioni II e III in caso di acquisto di immobili tramite mutuo.

La circ. Agenzia delle Entrate 13.9.2010 n. 45 precisa che il costo storico dei beni deve essere indicato nel modulo RW per intero indipendentemente dall'eventuale finanziamento richiesto per l'acquisto del bene.

Ne consegue che, nel caso di possesso di un immobile in Grecia il cui costo storico è pari a 150.000,00 euro che risulta finanziato per 100.000,00 euro con un mutuo acceso con una banca greca e per i rimanenti 50.000,00 euro mediante un trasferimento di denaro dall'Italia, il modulo RW deve essere compilato come segue:

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2012				
RW4	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
	1 032	2 15	3 150.000,00	4 <input type="checkbox"/>
RW5	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW6	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW7	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW8	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>
RW9	1	2	3 ,00	4 <input type="checkbox"/>

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2012							
RW10	Codice Stato estero	Tipologia trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Data	Importo
	1 032	2	3 15	4*	5	7 giorno mese anno	8 50.000,00
	Numero del conto corrente						
	o **						
RW11	1 032	2 3	3 15	4	5 * * *	7 25 06 2012	8 100.000,00
	o ****						
RW12	1	2	3	4	5	7	8 ,00
	o						
RW13	1	2	3	4	5	7	8 ,00
	o						
RW14	1	2	3	4	5	7	8 ,00
	o						

- \* banca italiana da cui provengono le somme
- \*\* c/c italiano utilizzato
- \*\*\* codice identificativo del conto di destinazione
- \*\*\*\* c/c utilizzato dal contribuente

L'Agenzia afferma, inoltre, che nessuna segnalazione deve essere effettuata negli anni successivi per i trasferimenti relativi all'estinzione del mutuo. Va invece segnalata nella sezione II la consistenza del c/c al termine del periodo d'imposta, sempreché di importo superiore a 10.000,00 euro, acceso per la stipula del mutuo e per il sostenimento delle spese relative all'immobile.

*Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 15/2013: Luca Fornero, Massimo Negro, Salvatore Sanna e Arianna Zeni.*